



APPENDICE III

Notificazione del Luogotenente in Urbino di S. E. Rma Mons. Delegato apostolico di Urbino e Pesaro (22 marzo 1817)





(205)
NOTIFICAZIONE
XXXV.

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI Diacomo di S. Agata alla S. S. Sede, della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. Segretario di Stato.

La Santità di Nostro Signore innanzi sempre a rimovere tutti gli ostacoli, che possono ritardare il corso dell'amministrazione della giustizia, da cui dipende principalmente il bene, e la felicità de' suoi amatissimi Sudditi, primario scopo di Sua Beatitudine, e che ha sempre avuta cura, benché conosca che nella massa generale la sistemazione dell'organizzazione tanto del Tribunale Civile, che Criminali, stabiliti con Moniproprio del 6. Luglio 1816, sia il più semplice, ed istante, il più conveniente alla mansuetudine de' giudizj, che non ostare, che in di principio che avrebbe potuto talvolta sotto alcuni particolari di località esigere in appresso qualche provvidenza particolare, un conveniente rimedio alle difficoltà imprevedibili di tempo, e che la posteriore esperienza può solo far conoscere in questa la loro estensione, fu quindi per effetto di tale provvedimento nell'Articolo 24. dello stesso Moniproprio riservò alle Corti riconosciute con la esperienza, e col lumi che fossero nel caso, qualche particolare aggiunta, di chiarazione e correzione, che potesse ravviare più adatta *et bene universale, ed alla maggior utilità dell'opera.*

Conveniente a questi principi la S. Sede ha percoso la considerazione le rimostranze presentate per parte del partito remota, ed al paese della Provincia di Urbino. Ha dovuto la Santità Sua ravviare, che la lunghezza della Linea, che percorre questa Provincia, dai punti remoti fino alle adiacenze della mancanza di comunicazioni facili, e pronte, e la abbondanza dell'abitato, che nella stagione d'inverno spesso rendono loro difficoltà, e incommodo, e dispendioso il ricorso ai Tribunali Civili, e Criminali stabiliti nella Città marittima di Pesaro.

Il cumulo di queste riflessioni ha determinato la Santità Sua ad apprestare un riparo tale, che senza sconvolgere il sistema Governativo di quella Delegazione, e senza dipartirsi dai principi essenziali della presente organizzazione, provveda alle particolari indigenze di quella Località, non comuni del tutto in altre, con centralizzare in essi i Tribunali di Giustizia, onde espedirli l'accesso.

A questo oggetto ha commesso la formazione di un Piano di provvidenze generali, che non detri dal sistema generale nelle basi, e che in tal modo, a stabilire dentro un numero più ristretto un centro più comodo di autorità per il dibattito

(204)
dova superstiti; e i Figli maschi minore, ovvero incapaci per qualche loro infermità, a cui non si potesse rimediare, o che le Figlie femmine sebbene maggiori di età, ma non potesse nubili, o Vedove, avranno tutti questi il diritto a proporzione del loro numero ad una pensione non minore della metà, e non maggiore di due terzi dell'arbitrio del Nostro Cardinal Segretario di Stato, avuto riguardo a quella pensione che si sarebbe dovuta al Defunto secondo l'epoca del servizio, il cui stato a termini di legge individualmente è comprovato, e verificato, e che non dipenda dalla morte di una persona già licenziata, e che perveniva nel momento della morte.

16. Questo diritto sarà comune fra la Vedova se esisterà, e i Figli minori, e fra tutti questi, mancandone uno o più la porzione, o porzioni de' mantenti accresceranno ai superstiti.


17. Esserà la porzione della Vedova passanda alle nuove Nozze. I Figli Maschi diventi maggiori esseranno di godere la razione della pensione convenuta a ciascuno di essi in ragione del numero, e le Figlie femmine scelerò il loro collocamento, oppure se fossero mantenute in qualche luogo di educazione, a carico di qualche Pia Sovvenzione, o Istituto, ovvero a spese del Governo.

19. Esserà del pari la pensione corrispondente ai Figli Maschi, che ancora in loro minorità età nel caso che venissero impiegati, o avessero alcun altro mestiere, o arte, e che fossero mantenuti colla Cassa del Governo, o colla Cassa del detto Istituto, in qualche Collegio, o altro pubblico Stabilimento di educazione.

20. Per conseguire nei rispettivi casi la pensione che col presente Moniproprio si promette, se ne dovrà avanzare istanza al Nostro Segretario di Stato accompagnata dalle analoghe giustificazioni, e prove che giustificano la domanda, come anche per esigere il pagamento della stessa pensione, si dovrà presentarsi in forma probante oltre il Manifesto anche la fede di sopravvivenza in forma probante oltre il Manifesto.

21. Siccome oltre i casi più comuni qui contemplati se ne possono dare degli altri di loro natura singolari, e imprevedibili, che presuntono un giusto titolo alla giubilazione, e così appartengono al giudizio del Nostro Cardinal Segretario di Stato di porre ai medesimi le provvidenze opportune.

Dalle Stanze del Vaticano li 20. Febbrajo 1817.
PIUS PAPA VII.



(206)

degli affari giudiziari di natura loro i più frequenti, e molteplici, ed i più urgenti, mantenga in tutto il resto la uniformità dell'ordine, e la stabilità delle massime fondamentali.

Questo Piano presentato alla Santità Sua, e maturamente esaminato dalla Medicina, e dal merito in di Lei approvazione, e in seguito dalla S. C. de' Riti, e del R. Consiglio di Stato, e di S. Spolitezza, e con l'oracolo comunicato di via Voce, e di via comando di ordinare in suo nome ciò che siegue.

1. *An Provocata di Urbino*, componente la *Dirigazione di Urbino, e Pesaro*, sarà in quanto all' esercizio della giurisdizione *Civile, e Criminale*, suddivisa in due parti, l'una *superiore*, e l'altra *inferiore*. I Luoghi di Montegua, che si estendono sul dorso delle Montagne, e che sono in parte retentive, e in parte in luogo della Piana, e i più prossimi al Mare, a tanto e così in questa disarrestazione.

2. Rinovendo ferma la organizzazione attuale dei Tribunali Civili, e Criminali, residenti in Pesaro in tutti i Luoghi inferiori nel perimetro della parte inferiore, sarà in Urbino stabilita la sede di due *Assessori del Delegato*, ed un Tribunale Civile di *Pesaro*, e di *Urbino*, e di *Montegua*, per esercitare l'una, e l'altra Giurisdizione in tutti i luoghi compresi nella parte superiore.

3. I due *Assessori* residenti in Urbino avranno le stesse attribuzioni, che trovansi assegnate agli *Assessori* delle Delegazioni a norma degli Articoli 7. ab. 77. e 79. del Motuproprio del 6. Ottobre 1816.

4. Il Tribunale Civile di Urbino sarà composto di cinque Giudici, e due *Assessori*. Il Tribunale di Pesaro avrà le funzioni di *Presidente*. Sarà il Tribunale di Urbino, e Pesaro, che lo esige, e dividersi in due Turni. Esisterà dentro la circoscrizione Territoriale di questa porzione di Delegazione la sua Giurisdizione tanto in prima istanza, che in appellazione nella stessa maniera, e con le stesse regole, con le quali si esercita nei Tribunali Civili di prima istanza delle intere Delegazioni.

5. Il Tribunale Criminale sarà parimenti formato da cinque Giudici, cioè da due Individui del Tribunale Civile, e da tre del Tribunale Criminale di anno in anno, dai due *Assessori* ed un *Luogotenente* del Delegato, che eserciterà le funzioni di *Presidente*. Le attribuzioni di questo Tribunale Criminale saranno quelle attribuite al Tribunale Criminale nelle singole Delegazioni.

6. Vi saranno in Urbino due Giudici Processanti per dirigere le inquisizioni, e formare i Processi nella stessa guisa, e con le stesse obbligazioni, e facoltà, che competono ai Giudici Processanti nelle Delegazioni. Vi sarà egualmente un Cancelliere incaricato della Cancelleria, ed un *Chiere*, che Criminale, con l'obbligo di tenere, e conservare i Registri Criminali, ed i Registri dell'una, e dell'altra ditte parti, e segretari.

(207)

8. Saranno destinati i *Corsari*, o altri *Ufficiali* addetti all'altro Tribunale, e i *Corsari*, o altri *Ufficiali* addetti agli stessi regolamenti, che sono prescritti in ordine a tali Ministri nelle Delegazioni.

9. Tutti gli *Impiegati*, che in qualunque modo sono addetti ai Cancellieri, saranno nominati da Sua Santità. Le nomine, ed i trasferimenti, saranno fatti dalla S. C. de' Riti, e del R. Consiglio di Stato, e di S. Spolitezza, e di via Voce, e di via comando di ordinare in suo nome ciò che siegue.

10. Vi sarà in Urbino un *Luogotenente* della Santità Sua un *Procuratore Fiscale*, ed un *Avvocato del Re*, a simiglianza di quello, che esiste nelle Delegazioni.

11. Il Delegato trovandosi in Urbino potrà intervenire nel Tribunale Criminale, ed esercitarvi le funzioni di *Presidente*, e di *Luogotenente*. In questo caso non interverrà il *Luogotenente*, se non in caso di assenza del Delegato.

12. In tutti i casi, in cui vengono a mancare uno, o più Giudici nel Tribunale Criminale, o nel Tribunale Civile, o in altri Giudici del Tribunale Civile, che non faranno attualmente parte del Tribunale Criminale.

13. Le Cause si Civili, che Criminali, le quali si trovano nei Tribunali di Pesaro, rimarranno nel medesimo Tribunale fino alla sentenza definitiva inclusivamente. Gli atti eccezionali delle Cause, Pronunciate nei Tribunali di Pesaro, apparterranno ai medesimi Tribunali.

14. Gli onorari degli *Assessori*, e dei Giudici di prima istanza saranno eguali a quelli stabiliti per gli stessi Impiegati nelle Delegazioni di seconda Classe. Il Luogotenente del Delegato nel Tribunale Criminale avrà l'onorario di scudi 40. mensile. Rispetto agli onorari, ed emolumenti degli altri Impiegati, si osserverà il solito corso, che si segue nelle Delegazioni.

15. È applicabile ai nomi, e ai Titoli, e Pronomi istituiti in Urbino tutto ciò, che oltre il già detto, e già detto, si trova nel Motuproprio, nei Regolamenti, e nelle successive disposizioni, rapporto agli analoghi Giudici, e Tribunali delle Delegazioni.

16. Con le presenti disposizioni non s'intende indotta alcuna innovazione negli altri Rami della pubblica Amministrazione.

Data dalla Segreteria di Stato questo dì 22. Marzo 1817.

E. CARD. CONSALVI.